



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Sì
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Sì
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Giust.
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Sì
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Giust.
	<hr/>
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, reintroducendo quindi l'imposta IMU ed eliminando la TASI;

Considerato che la legge 160/2019, all'art. 1 commi da 739 a 783, ha disciplinato ex novo l'imposta IMU, ricalcando in parte quanto già disposto in precedenza dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, e dall'art. 1 commi 639 e 640 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Rilevato che la nuova imposta IMU non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali è prevista un'aliquota base dello 0,5 per cento che il Comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Rilevato inoltre che:

- a decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati da IMU; mentre fino all'anno 2021 l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- è rimasta invariata la previgente disciplina della riduzione del 50% della base imponibile IMU sugli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado, con la sola aggiunta della previsione che l'agevolazione si estenda, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base IMU è fissata allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - I.M.U., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 29 luglio 2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2020 che stabilisce le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 11/12/2020 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per l'IMU anno 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2020;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

Richiamati altresì i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legg n. 160/2019, che testualmente recitano: *“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*

legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate a commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Rilevato che ad oggi il decreto ministeriale di cui al comma 756 non è stato ancora emanato: occorre quindi fare riferimento alle indicazioni della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, dove si sostiene che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga;

Richiamato infine l'art. 1 comma 762 della Legge n. 160/2019 il quale, per l'imposta IMU, testualmente recita: *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”*

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta, ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Sentito il Consigliere signor Roberto Giuglard che, preannunciando il voto contrario del gruppo di minoranza, ricorda che le aliquote IMU sono al massimo;

Sentito l'Assessore Antonio Ferrentino che come negli anni passati precisa che occorre tenere presente che i valori delle rendite catastale degli immobili sia estremamente basso a Sant'Antonino di Susa, e pertanto, poiché come è noto l'IMU dovuta è calcolata utilizzando come parametro la rendita catastale dell'immobile, e pertanto sia necessario mantenere l'aliquota invariata anche per l'anno 2021 per consentire un adeguato gettito fiscale;

Sentito il Sindaco che al termine del dibattito pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 2 (Andolfatto e Giuglard)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 2) Di approvare la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (di categoria catastale A1, A8 e A9) del soggetto passivo (e relative pertinenze):
 - Euro 200,00;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____